

POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATI (ART. 46 D.P.R. 445/2000):

- Data e il luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Qualità di vivente a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

SE IL DICHIARANTE E' MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' O DAL TUTORE

CITTADINI STRANIERI

I CITTADINI STRANIERI POSSONO UTILIZZARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

- **CITTADINI DELLA COMUNITA' EUROPEA:** equiparati ai cittadini italiani
- **CITTADINI EXTRACOMUNITARI** regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- **CITTADINI EXTRACOMUNITARI** in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia

L'art. 30-bis del decreto semplificazioni (Decreto Legge n. 76/2020) ha modificato l'art. 2 del DPR 445/2000, eliminando la dicitura "che vi consentono".

I **privati** (banche, assicurazioni, imprese ecc..) non hanno più la facoltà ma **l'obbligo preciso** di applicare le misure di semplificazione documentale accettando le autocertificazioni.